

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 235

14 novembre 2008

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE NANNI

### MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 31 MARZO 2005 "STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

Oggetto consiliare n. 4157

## RELAZIONE

Il tema dei "costi della politica" presenta una forte attualità, mantenendo sempre vivo l'interesse della società civile: i cittadini si aspettano da chi li rappresenta e governa significativi provvedimenti che riconducano l'agire pubblico, degli amministratori e, a maggior ragione, dei componenti degli organi eletti – parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali – a principi di efficienza, trasparenza ed economia.

È fondamentale quindi prodigarsi affinché questo tema non venga accantonato o derubricato dall'agenda politica, nazionale e locale. Al riguardo si registrano con soddisfazione concreti interventi propositivi da parte della nostra Giunta, che rispecchiano le reali intenzioni di riforma del Governo regionale, più volte espresse, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In questa prospettiva va letta la recente legge regionale, di iniziativa giuntale n. 10 del 2008 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" il quale si ricollega a quanto già previsto dalla finanziaria nazionale per l'anno 2008 circa le Comunità Montane, le Agenzie di ambito territoriale ottimale, il trasporto locale e l'accorpamento o la soppressione degli enti utili.

La finanziaria di quest'anno riporta, più in generale, una serie di disposizioni che incidono sui costi della politica, operando significativi "tagli", a titolo esemplificativo, vengono elencate le seguenti previsioni:

- è bloccato per 5 anni l'adeguamento automatico delle indennità parlamentari;
- viene ristabilito il numero massimo di componenti del Governo (sessanta, compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari), come già prevedeva la riforma Bassanini;
- sono ridotti del 20% i compensi dei Commissari straordinari al Governo;
- il numero dei componenti delle Giunte dei Comuni sopra i 500 mila abitanti e delle Province sopra gli 1,4 milioni di abitanti scende da 16 a 12;
- viene abolito il diritto all'aspettativa dei consiglieri comunali e provinciali, i cui gettoni di presenza, peraltro, non possono superare il 25% dell'indennità massima del Sindaco o del Presidente della Provincia;
- i consigli di quartiere diventano obbligatori solo nei Comuni sopra i 250 mila abitanti, restando facoltativi in quelli fra i

100 mila e 250 mila abitanti, ma comunque senza compenso per i consiglieri;

- i parlamentari e i consiglieri regionali non possono più percepire alcuna indennità come amministratori di Comuni e Province.

In questo quadro è necessario che anche le Regioni facciano la propria parte. Il provvedimento che qui si propone risponde esattamente alla volontà, e prima ancora al dovere, di dimostrare concretamente nei fatti che a livello regionale la domanda di efficienza dei cittadini non rimane inesa. Anzi è importante e ancor più significativo che sia l'Assemblea legislativa, massimo organo di rappresentanza della cittadinanza regionale, a farsi da sola carico della propria autoriforma.

Al riguardo va affermato con forza e convinzione che la particolare autonomia disegnata dalla riforma costituzione del 2001 in capo alle Regioni deve essere motivo di maggiori responsabilità verso i cittadini e non strumento per un esercizio superficiale e scollegato dal contesto nazionale. È ora che l'autonomia regionale venga interpretata, da chi ogni giorno si dedica con passione a darle espressione, in maniera virtuosa. Il potere regionale ha insomma, da solo, tutti gli strumenti necessari per intervenire in maniera incisiva anche sul tema dei "costi della politica" e per l'efficienza della pubblica amministrazione.

Il provvedimento che, come consigliere regionale rappresentante del Gruppo Italia dei Valori, intendo qui proporre all'esame dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, riguarda il numero dei componenti della stessa Assemblea previsto dal vigente Statuto regionale all'art. 29, comma 2, il quale dovrebbe trovare applicazione con le prossime elezioni regionali, e la composizione della Giunta regionale.

Ben conoscendo la procedura "aggravata" contemplata dall'art. 123, commi 2 e 3, della Costituzione si avanza qui la proposta di una modifica circoscritta e chirurgica del testo statutario che però costituirebbe, se approvata, un segnale importante e dimostrerebbe nei fatti la concreta volontà anche dei consiglieri regionali di non arrendersi in una difesa dello status quo.

Come già sottolineato in precedenza, la Giunta regionale, sta già facendo la propria parte: ora tocca all'Assemblea procedere con una propria iniziativa e questo provvedimento, che ha indubbiamente anche un valore simbolico, rispecchia pienamente questa linea.

Ci si richiama, qui anche al "Patto interistituzionale tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane per il perseguimento di obiettivi comuni, ai fini del contenimento del costo delle Istituzioni" firmato il 12 luglio 2007 da tutte le relative rappresentanze, tra cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la quale peraltro già si era espressa con un importante documento del 31 maggio precedente.

In questa occasione viene delineata e sottoscritta una "road map" per la riduzione dei costi della politica: tra le altre cose, si afferma la volontà di diminuire il numero degli assessori regionali, di fissare un tetto massimo delle indennità dei consiglieri regionali e di determinare il numero degli stessi strettamente sulla base del criterio di rappresentanza della popolazione residente.

La composizione numerica delle Assemblee legislative regionali trova oggi la sua fonte nello Statuto. Il nostro testo prevede al riguardo all'art. 29, comma 2, un numero prefissato di 65 membri più il Presidente della Giunta regionale ed il c.d.

"miglior perdente" tra i candidati alla stessa carica, per un totale quindi di 67. Prescindendo dalla considerazione del fatto che questo numero sia o meno eccessivo, ovvero risponda oppure no, al criterio di adeguata rappresentatività della popolazione, la previsione appare oggi che si è imposto con forza e a ragione nella agenda politica il tema di cui qui si discute, non adeguata e va pertanto cambiata. Inoltre, se si considera che il numero degli assessori, sempre per disposizione statutaria (art. 45, comma 2), varia dagli 8 ai 12, il calcolo è presto fatto: la composizione numerica degli organi di vertice regionali può arrivare fino a 79 membri.

Grazie alla Legge costituzionale n. 1 del 1999 che, modificando l'art. 122 della Costituzione ha eliminato la previsione che attribuiva alla legge statale la competenza esclusiva per "il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali", le Regioni hanno un'ampia autonomia al riguardo e possono di conseguenza stabilire la composizione che ritengono più opportuna.

Infatti la legge statale n. 165 del 2004, che detta i principi fondamentali nel cui solco le Regioni possono muoversi nell'adottare le rispettive leggi regionali (di cui l'Emilia-Romagna non si è ancora dotata), regola gli aspetti delle ineleggibilità, delle incompatibilità, del sistema di elezione, della durata degli organi elettivi, ma non del numero dei consiglieri regionali, il cui riferimento nel testo dell'art. 122, come novellato nel 1999, non c'è più.

Circa l'altro aspetto sul quale, tramite questo progetto, si intende intervenire, ossia la composizione della Giunta regionale, la proposta si indirizza in specifico sulla scelta degli Assessori che, come ben sappiamo, vengono nominati dal Presidente della Regione. Si ritiene insomma che i membri della Giunta, che per Statuto sono, come già detto, tra un numero minimo di 8 ed un numero massimo di 12 (art. 45, comma 2), debbano essere scelti, almeno per la metà, tra i Consiglieri eletti, ciò al fine sempre di ridurre il numero complessivo dei componenti degli organi di vertice della Regione. Inoltre tale "meccanismo", non richiede una legge elettorale ad "hoc": calza perfettamente con la Legge 108 del 1968, così come modificata ed integrata dalla Legge 43 del 1995, la quale, appunto, prevede che, da 1/5 ad 1/10 dei consiglieri (in base al risultato delle urne) siano eletti col sistema maggioritario (il cosiddetto "listino") ed i restanti col metodo proporzionale, in base alle "preferenze" riportate dai candidati ai seggi.

Si è ben consapevoli del fatto che, in quanto organo esecutivo, la Giunta si debba comporre di personalità dotate di particolare esperienza e competenza (pensiamo ad assessorati fondamentali, quali quelli della sanità o del bilancio), le quali possono anche non ritrovarsi nella compagine dell'Assemblea degli eletti. Ebbene, il sistema elettorale regionale, con la sua impronta presidenzialista, confermata peraltro dal nostro Statuto, consente di garantire al Governatore attraverso il suo "listino" l'elezione di quelle personalità che lo stesso, se eletto, potrà chiamare a comporre la Giunta e quindi a guidare la macchina amministrativa regionale.

L'Emilia-Romagna, in conclusione, deve dimostrare di voler invertire rotta, facendo proprio un provvedimento limitato di intervento sulla propria carta statutaria, approvata con la Legge 31 marzo 2005, n. 13, che infonda nei cittadini una rinnovata fiducia nelle Istituzioni. I tempi ci sono tutti per condurre in porto questa modifica ed arrivare al prossimo appuntamento elettorale regionale con un adeguato assetto numerico degli organi di vertice della Regione in nome della buona politica.

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

L'art. 29, comma 2 della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 è sostituito dal seguente:

«L'Assemblea è composta da 50 membri, compresi il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto con la

propria lista il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal candidato dichiarato vincitore nella stessa elezione.».

## Art. 2

All'art. 45, comma 2 della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 è aggiunto il seguente periodo:

«Il Presidente della Giunta regionale sceglie almeno la metà degli Assessori tra i consiglieri eletti».









